



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 27 aprile 2017
Ns. Prot. n. 850

Spett. le COMUNE DI ATRI
64032 - Piazza Duchì d'Acquaviva
Sett. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SPORT
postacert@pec.comune.atri.te.it

Oggetto: Affidamento incarico progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza dell'opera "risanamento dissesti idrogeologici". Profili di non legittimità.

Si riscontra l'atto di determinazione di incarico registro generale n. 195 del 04.04.2017 relativamente all'affidamento di incarico all'arch. Gilberto Cincolà per progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza dell'opera "risanamento dissesti idrogeologici" (finanziamento regionale) cig z251df637b - cup b36j1600250002 a firma del **Responsabile dell'Area Arch. Luciana Cerè**.

Ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 2537 del 1925 - normativa tuttora vigente - le progettazioni di acquedotti, opere idrauliche, studi idrogeologici e quindi opere per il risanamento di dissesti idrogeologici esulano dall'ambito della competenza professionale degli architetti.

L'Idrogeologia (dal greco idro - "acqua", e geo-logos "discorso relativo alla Terra") è una parte della idrologia che si occupa della distribuzione e dei movimenti delle acque sotterranee, direttamente relazionate con la precipitazione delle Acque meteoriche all'interno dei suoli e delle rocce della crosta terrestre (generalmente nella Falda Idrica Sotterranea, comunemente chiamata falda acquifera).

Le disposizioni degli artt. 51-54 R.D. 23.10.1925 n. 2537, statuenti limitazioni all'esercizio della professione di architetto, non sono affatto superate con l'introduzione delle norme sull'ordinamento didattico universitario ma che ad esse, in quanto normativa vigente, occorra fare puntuale riferimento. In particolare l'art. 51 provvede all'individuazione, con elencazioni esemplificative, delle opere di competenza della professione di ingegnere, mentre il successivo art. 52 sancisce invece al primo comma una competenza concorrente delle professioni di ingegnere e di architetto in ordine alle «*opere di edilizia civile*» nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative ed, al successivo secondo comma una competenza esclusiva (salvo che per la parte tecnica) per la professione di architetto in ordine alle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici soggetti alla disciplina vincolistica a tutela delle case d'interesse artistico e storico.

Il successivo art. 54, ultimo comma nel prevedere, in via transitoria un ampliamento delle competenze degli architetti che abbiano conseguito il relativo diploma entro il 31.12.1925, l'autorizza a compiere le mansioni indicate nell'art. 51 (cioè quelle di spettanza degli ingegneri), «*ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche*». A maggior ragione tali opere precluse anche agli architetti in possesso degli specifici requisiti sanciti dall'art. 54, ultimo comma, R.D. 2537 del 1925 non possono rientrare nella competenza degli architetti non in possesso dei suddetti requisiti, ai quali è altresì precluso lo svolgimento delle mansioni indicate nell'art. 51, riservate alla competenza degli ingegneri. Tra le attività, oggetto di espressa esclusione ai sensi del detto art. 54, sono -tra l'altro- incluse le

«opere idrauliche» e quindi opere di natura idrogeologica.

Nello stesso senso si è espressa più volte la giurisprudenza, secondo cui «*Nemmeno esatto appare il richiamo -quand'anche volesse attribuirvisi valore ermeneutico- agli studi condotti dagli architetti nel relativo corso di laurea, in quanto - come rilevasi anche dal parere dell'Adunanza generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici 16.12.1983 n. 62- il corso di laurea per architetti non contiene alcuni insegnamenti più strettamente ingegneristici quali Idraulica e Costruzioni idrauliche e inoltre -può aggiungersi, con specifico riferimento alle opere in questione- gli stessi studi non sono diretti all'apprendimento di nozioni, quali quelle attinenti alle variazioni e agli andamenti climatici, che presentano particolare importanza nella progettazione di reti idriche e fognarie*». Lo stesso orientamento è stato ribadito dalla dottrina che ha rilevato: «*In particolare i piani di studio per il conseguimento della laurea in ingegneria prevedono la costruzione di strade e l'idraulica come corsi obbligatori sul piano nazionale a norma del D.P.R. 26.05.1975 n. 513 mentre la disciplina specifica inerente agli acquedotti e le fognature costituisce corso obbligatorio sul piano di quasi tutte le facoltà delle vane Università*».

L'insegnamento di tali specifiche discipline esula dal corso di studi previsto per il conseguimento della laurea in architettura e non può farsi rientrare nella materia igiene-idraulica che comprende solo elementi di carattere generale in materia di opere igieniche.

Pertanto consegue che la progettazione delle reti stradali, delle opere di fognatura e relativi impianti di depurazione e degli acquedotti, opere collegate ad interventi di dissesti idrogeologico ad eccezione dei lavori di allacciamento, prolungamento e ampliamento, esula dalla competenza professionale degli architetti.

Si è dell'avviso che, fondamentalmente, tanto la progettazione quanto la direzione lavori delle opere igieniche (acquedotti, fognature, impianti idraulici, di depurazione ecc.) esulano dalla competenza degli architetti non solo per le considerazioni suesposte ma anche perché gli architetti mancano di adeguate cognizioni in materia di geologia e l'espressione opere di edilizia civile di cui all'art. 52 citato non può comprendere quelle relative agli impianti tecnologici».

Pertanto aderendo all'interpretazione ermeneutica proposta dalla costante e dominante giurisprudenza amministrativa e dai massimi organi tecnico-amministrativi, la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la progettazione di opere di consolidamento, non può farsi rientrare nella nozione di "edilizia civile" di cui all'art. 52 R. D. 1925/2537 (che individua le competenze dell'architetto), e pertanto la relativa attività di progettazione deve ritenersi di esclusiva competenza degli iscritti all'ordine degli ingegneri, per tre ordini di ragioni:

1. in primo luogo, gli interventi oggetto dell'incarico di progettazione non sono posti a servizio di un singolo fabbricato ma riguardano l'abitato nel suo insieme;
2. in secondo luogo, la tipologia di interventi che dovrebbero essere progettati includono anche opere idrauliche, che come tali, sono riservate agli ingegneri;
3. infine, la progettazione di tali interventi involve certamente anche lo studio e la conoscenza della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei fluidi, al fine di valutare il fenomeno dell'erosione idrica e del dissesto idrogeologico, e quindi i relativi interventi sono classificabili tra quelli che richiedono applicazioni della fisica (esclusi, pertanto, dalla competenza del professionista architetto);


in altre parole, la progettazione degli interventi di cui alla determina necessita conoscenze tecniche specifiche, che sono del tutto estranee alla categoria professionale dell'architetto (veda si in particolare l'art. 16 del DPR 328/2001), e che, invece, costituiscono specifico oggetto di studio da parte dell'ingegneria del territorio e dell'ambiente, come, peraltro, specificatamente disposto dall'art. 46 DPR 328/2001, riportato sub n. I lett. B.

Per quanto sopra si sollecita il responsabile dell'area in epigrafe a voler verificare e conseguentemente comunicare a quest'Ordine se effettivamente l'attività progettuale posta in essere dal professionista affidatario dell'incarico de quo preveda anche la progettazione di opere di consolidamento e/o di opere idrauliche.

La presente richiesta viene inoltrata in ossequio alla vigente legislazione LL.PP., che rimette in capo al RUP la competenza ad "accertare e certificare" la ricorrenza delle condizioni di affidamento dei servizi di ingegneria, anche alla luce delle effettive conoscenze tecniche specifiche necessarie al professionista incaricato per la redazione dei relativi elaborati progettuali.

Quanto sopra, certi della continua e fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Atri con quest'Ordine Professionale.
In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Allegato: Atto di determinazione Registro Generale n° 195 del 04/04/2017



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marozzi)